

Art. 30. Procedure per l'accreditamento.

1. L'accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In sede di prima applicazione la procedura è avviata contemporaneamente su tutto il territorio regionale con deliberazione di Giunta regionale da pubblicare sul B.U.R.P. con la quale sono fissati i termini entro cui gli ambiti territoriali devono provvedere a pubblicare l'avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all'accreditamento. L'istanza è presentata dal legale rappresentante degli enti di cui all'art. 28 comma 2, rispettivamente presso l'ambito territoriale in cui ricade la struttura, ovvero presso l'ambito territoriale ove ricade la sede operativa del servizio. L'accreditamento in ogni caso ha valore sull'intero territorio regionale (17).
2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma precedente.
3. L'Ambito territoriale competente trasmette all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia il provvedimento di accreditamento entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all'articolo 54 della legge regionale e all'art. 31 del presente regolamento.
4. L'Ambito territoriale competente, con una cadenza almeno triennale e secondo le modalità che avrà definito con proprio regolamento, svolge la verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento e ne comunica l'esito al competente Settore della Regione Puglia. La sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di eventuale liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale.
5. Le residenze protette o strutture socio-sanitarie assistenziali, come previste agli articoli 42 e 43 della legge regionale, già convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali e/o i Comuni, sono automaticamente accreditate in via provvisoria, a condizione che risultino iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 53 della medesima legge. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a comunicare agli ambiti competenti per territorio e al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione l'elenco delle strutture convenzionate. Le predette strutture provvisoriamente accreditate sono comunque assoggettate alle procedure di cui al precedente comma 1 (18).
6. Nelle more dell'avvio delle procedure di accreditamento di cui al precedente comma 1, sono fatti salvi i rapporti instaurati dalle strutture e dai servizi al fine di erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico, e i nuovi contratti possono essere stipulati sulle base degli specifici riferimenti normativi e delle autorizzazioni in essere, ancorché provvisorie (19).

(17) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, Reg. 7 agosto 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «1. La procedura di accreditamento è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare all'ambito territoriale competente, e comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente regolamento. La procedura è conclusa con provvedimento dell'Ambito nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In sede di prima applicazione, l'ambito pubblica apposito avviso per invitare i soggetti interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere all'accreditamento. L'istanza è presentata dal soggetto interessato per ciascuna struttura della cui gestione risulta titolare, presso l'ambito territoriale in cui la stessa struttura ricade, e per ciascuna tipologia di servizio erogato, presso l'ambito territoriale in cui ricade la sede operativa del soggetto stesso.».

(18) Periodo così sostituito dall'art. 8, comma 2, Reg. 7 agosto 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «Gli ambiti, previa verifica del possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti dagli articoli 58 e 66 del presente regolamento, provvedono a disporre l'accreditamento definitivo entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.».

(19) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 3, Reg. 7 agosto 2008, n. 19.